



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI MILANO

SEZIONE 5

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	VENDITTI	MARIO	Presidente
<input type="checkbox"/>	MONTERISI	VINCENZO	Relatore
<input type="checkbox"/>	MARCANTONIO	LUCIO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 7964/2015
depositato il 23/11/2015

- avverso la sentenza n. 5667/2015 Sez:40 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di MILANO

contro:

AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE II DI MILANO

contro:

[REDACTED] R. [REDACTED] C. [REDACTED]

VIA F LLI SIGNORELLI 163 20024 GARBAGNATE MILANESE

difeso da:

DRAGONE DONATELLA
C/O STUDIO SANCES
P.ZZA A. MORRONE N. 27 73100 LECCE

e da

SANCES MATTEO
P.ZZA A. MORRONE N. 27 73100 LECCE

proposto dall'appellante:

AG. RISCOSSIONE MILANO EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A.

difeso da:

[REDACTED]
[REDACTED]

Atti impugnati:

SEZIONE

N° 5

REG.GENERALE

N° 7964/2015

UDIENZA DEL

13/02/2017 ore 15:00

N° 1531/2017

PRONUNCIATA IL:

13 febbraio 2017

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

05 aprile 2017

Il Segretario

[Signature]

Loredana Calderin

[Handwritten signature]



(segue)

AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n° 0687620140 ~~0000000000~~ IRPEF-ALTRO 2005
AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n° 0687620140 ~~0000000000~~ IRPEF-ALTRO 2006
AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n° 0687620140 ~~0000000000~~ IRPEF-ALTRO 2007
AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n° 0687620140 ~~0000000000~~ IVA-ALTRO 2005
AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n° 0687620140 ~~0000000000~~ IVA-ALTRO 2006
AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n° 0687620140 ~~0000000000~~ IVA-ALTRO 2007

SEZIONE

N° 5

REG.GENERALE

N° 7964/2015

UDIENZA DEL

13/02/2017 ore 15:00

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Sig. R. C. proponeva ricorso avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, notificatagli in data 03.09.2013 dalla Equitalia Nord s.p.a. in relazione al mancato pagamento di n.2 avvisi di accertamento, notificati in data 06.12.2011, ai sensi dell'art. 29 D.L. 78/2011.

Evidenziava di aver già presentato, istanza di annullamento ai sensi dell'art. 1, comma 537 e ss. della L.288/2012 e documentazione comprovante la illegittimità della pretesa erariale ed inoltre come, in una delle cartelle esattoriali, venisse indicato quale importo dovuto quello di €.103.828,18 in luogo di quello di €.41.654,85, spiegando che, a seguito di istanza con la quale aveva chiesto provvedimento in autotutela, l'Equitalia aveva provveduto ad uno sgravio sull'importo indicato, senza però annullare gli atti impositivi.

Il 02.03.2015 si costituiva la Equitalia Nord s.p.a. depositando controdeduzioni, con le quali eccepiva preliminarmente la propria carenza di legittimazione passiva nel merito della vicenda in quanto di competenza dell'ente creditore.

In merito alla richiesta risarcitoria avanzata dal contribuente, eccepiva la carenza di giurisdizione della C.T.P. in luogo di quella del Tribunale ordinario ed, inoltre, la sua inammissibilità dal momento che l'esecuzione non aveva ancora avuto inizio in quanto l'ipoteca esattoriale, ex art. 77 del DPR 602/73 non costituiva un atto della esecuzione forzata, ma solo funzione conservativa e/o di garanzia.

Riguardo, poi, alla cartella di pagamento n.0682013, precisava che la stessa non era ricompresa tra gli atti esattoriali e impositivi azionati con la comunicazione preventiva. Chiedeva il rigetto del ricorso.

In data 26.05.2015 il contribuente depositava memorie illustrative con le quali ribadiva la illegittimità degli atti in quanto l'Ufficio non aveva fornito risposte alle

istanze di annullamento a suo tempo proposte e insisteva nell'accoglimento del ricorso.

Si costituiva l'A.F. con memorie del 27.05.2015, eccependo preliminarmente il difetto di legittimazione per vizio proprio degli atti di riscossione e nel merito, ribadiva la legittimità del proprio operato, chiedendo il rigetto del ricorso.

Con sentenza n.5667/40/2015 la C.T.P. di Milano accoglieva il ricorso, compensando le spese.

Avverso detta sentenza, con atto depositato in data 23.11.2015, ha proposto appello la Equitalia Nord s.p.a., chiedendone la riforma, eccependo il travisamento degli atti e fatti processuali da parte dei primi giudici ed il vizio di omessa motivazione ai sensi dell'art. 112 c.p.c. nonché il vizio di ultra petizione.

Sostiene la Equitalia che, in ogni caso, persistendo la morosità del debitore, la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria non poteva essere annullata in toto, ribadendo inoltre, che tutte le istanze presentate dal sig. ~~Illegibile~~ ~~R~~, fossero carenti di documentazione.

Per quanto poi relativo alle istanze complete dei documenti da parte del contribuente, sostiene di averle tempestivamente trasmesse all'Agenzia delle Entrate la quale le avrebbe riscontrate entro il termine di 220 giorni.

Reitera la eccepita carenza di giurisdizione della Commissione Tributaria in relazione alla domanda risarcitoria formulata dal contribuente, eccependone in ogni caso, la infondatezza. Conclude perché, in accoglimento dell'appello, venga riformata la sentenza della C.T.P. .

Con memoria depositata il 21.12.2015 si è costituita l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Milano, spiegando appello incidentale.

Preliminarmente L'A.F. eccepisce il proprio difetto di legittimazione in ordine alle contestazioni riguardanti vizi propri degli atti emessi dall'Agente per la riscossione.

Ribadisce la legittimità del proprio operato, asserendo la pretestuosità delle doglianze del contribuente, dal momento che ha operato nel pieno rispetto della normativa. Evidenzia, infatti, come a seguito della trasmissione della documentazione inerente alla richiesta di sospensione, avvenuta da parte dell'agente della riscossione in data 11.07.2014, abbia, in data 4 novembre stesso anno, proceduto allo sgravio e di aver, con comunicazione inviata a mezzo pec all'indirizzo del difensore del contribuente, fornito tutte le notizie del caso; l'A.F. ha pertanto rispettato gli obblighi di comunicazione ai sensi della L. 228 del 2012. L'Ufficio conclude perché, in accoglimento dell'appello incidentale, la sentenza venga riformata.

Con memoria depositata il 27.01.2016 si è costituito il ~~R. C.~~, il quale, in ordine ai motivi proposti da Equitalia, ne eccepisce la pretestuosità e la infondatezza come comprovata dalla documentazione in atti. Conclude per il rigetto dell'appello.

In data 20.01.2017 il contribuente ha depositato memorie illustrative, allegando, a conforto, recentissima giurisprudenza.

In data 23.01.2017 la Equitalia Nord s.p.a. ora Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a., ha depositato memoria illustrativa evidenziando che la comunicazione del 09.10.2013 fosse priva della sottoscrizione da parte del sig. ~~I.~~ e non contenesse in allegato "*alcuna procura – mandato con il quale conferisse all'Avv. Sances il potere di rappresentarlo e di sottoscrivere a suo nome l'istanza*".

Ribadisce che anche le altre istanze non presentassero i requisiti idonei e fossero sprovviste della delega e della documentazione. Conclude per l'accoglimento dell'appello.

Alla udienza del 13.02.2017, sentiti per il contribuente l'Avv. Donatella Dragone; per Equitalia Nord servizio di riscossione s.p.a. l'Avv. [REDACTED] e per l'Ufficio il Dott. [REDACTED] i quali si sono riportati alle proprie posizioni; udito il relatore, l'appello è stato deciso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello, infondato, merita rigetto.

La decisione dei primi giudici, le cui motivazioni logiche ed esaustive questa Commissione, condividendole, fa proprie, non merita alcuna censura.

In ordine alla eccepita carenza di documentazione delle istanze presentate per conto del sig. R. [REDACTED] C. [REDACTED] da parte dello studio legale Sances, la Commissione rileva che proprio dalla documentazione prodotta dalla Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a., risulta in maniera inequivoca che l'Avv. Matteo Sances evidenziava come gli fosse stato "conferito mandato" proprio in ordine agli "avvisi intimanti il pagamento degli avvisi di pagamento n.T9D0 [REDACTED] e n.T9D01 [REDACTED]", indicando tanto i puntuali estremi relativi al sig. I. [REDACTED] - c.f. e residenza -, quanto, soprattutto, allegando "documento di identità del sig. R. [REDACTED] C. [REDACTED]".

La Commissione ritiene, pertanto, del tutto infondata e priva di pregio la eccezione avanzata dalla Equitalia Servizi di Riscossione con la conseguenza che il termine di 220 giorni, periodo entro il quale l'Agenzia delle Entrate di Milano doveva rispondere alle istanze presentate dal contribuente, non è stato rispettato.

Risulta infatti dalla documentazione in atti che, a fronte della istanza depositata il 09.10.2013 e contenente la carta di identità del sig. ~~XXXXXX~~, l'Agenzia delle Entrate ha risposto solo in data 17.12.2014 e cioè a dire ad oltre un anno di distanza.

Alla luce delle suesposte motivazioni, tanto l'appello principale della Equitalia Servizio di Riscossioni s.p.a., quanto quello principale dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale II di Milano, infondati, meritano rigetto, con conferma della sentenza della C.T.P. di Milano n.5667/40/2015.

Per il principio della soccombenza, la Equitalia Servizio di Riscossioni s.p.a., e l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale II di Milano sono condannate alle spese del presente grado in favore del sig. ~~XXXXXX~~ ~~Romeo~~ ~~CXXXXXX~~.

P.Q.M.

La Commissione Tributaria Regionale di Milano Sezione V[^], nel giudizio proposto da Equitalia Servizio di Riscossioni s.p.a. contro ~~XXXXXX~~ ~~Romeo~~ ~~CXXXXXX~~ e nei confronti anche dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale II di Milano, avverso la sentenza della C.T.P. di Milano n.5667/40/2015 così provvede: "Rigetta tanto l'appello principale che quello incidentale dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale II di Milano con conferma della sentenza della C.T.P. di Milano n.5667/40/2015. La Equitalia Servizio di Riscossioni s.p.a. e l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale II di Milano sono condannate ciascuna al pagamento di €.800,00 oltre rimborso forfettario 15% oltre Cassa ed IVA come per legge, relativamente alle spese di questo grado."

Milano, 13.02.2017

IL RELATORE

Vincenzo MONTERISI 

IL PRESIDENTE

Mario VENDITTI 